



UNIONE DEI COMUNI DI
CALDOGNO - COSTABISSARA - ISOLA VICENTINA

CORPO DI POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

DELL'UNIONE DEI COMUNI DI CALDOGNO – COSTABISSARA – ISOLA VICENTINA

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 16/06/2006

Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 20/03/2017

Integrato con delibera di Giunta dell'Unione n. __ del __/__/2022

INDICE

TITOLO I°

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

- ART. 1 - Oggetto del Regolamento
- ART. 2 - Istituzione del Corpo
- ART. 3 - Dipendenze del Corpo
- ART. 4 - Finalità e compiti del Corpo
- ART. 5 - Ordinamento
- ART. 6 - Struttura del Corpo
- ART. 7 - Rapporto gerarchico
- ART. 8 - Funzioni e qualifiche del personale
- ART. 9 - Rapporti esterni
- ART. 10 - Collaborazione con le altre forze di Polizia dello Stato

TITOLO II°

ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

- ART. 11 - Compiti del Comandante
- ART. 12 - Compiti del Vice Comandante
- ART. 12-bis Compiti degli Ufficiali ed Ispettori
- ART. 12-ter Compiti degli Istruttori e Agenti

TITOLO III°

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- ART. 13 - Accesso al Corpo
- ART. 14 - Accertamento dei requisiti attitudinali
- ART. 15 - Formazione e aggiornamento professionale
- ART. 16 – Pratica sportiva

TITOLO IV°
NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- ART. 17 - Finalità generali dei servizi
- ART. 18 - Servizi stradali appiedati ed a bordo di veicoli
- ART. 19 - Servizi interni
- ART. 19 bis – Nucleo cinofilo
- ART. 20 – Obblighi di intervento e relazioni di servizio
- ART. 21 - Ordini di servizio
- ART. 22 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni
- ART. 23 – Servizi effettuati per conto di privati
- ART. 24 - Efficacia dei servizi del Corpo
- ART. 25 - Assegnazione ed impiego del personale
- ART. 26 - Guida di veicoli ed uso di strumenti
- ART. 27 - Prestazioni straordinarie
- ART. 28 - Prolungamento dei servizi
- ART. 29 - Mobilitazione dei servizi
- ART. 30 – Servizi essenziali in caso di scioperi
- ART. 31 - Norme generali di condotta
- ART. 32 - Doveri
- ART. 33 - Divieti
- ART. 34 - Orario e posto di lavoro
- ART. 35 - Rapporti interni al Corpo
- ART. 36 - Comportamento in pubblico
- ART. 37 - Salute
- ART. 38 - Segreto d'ufficio e riservatezza
- ART. 39 - Obblighi al termine del servizio

TITOLO V°
DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI, PROVVIDENZE E RESPONSABILITA'

- ART. 40 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

TITOLO VI°
UNIFORME E TECNICISMI DI AUTOTUTELA

- ART. 41 - Uniforme di servizio
- ART. 42 - Gradi e distintivi
- ART. 43 - Tessera di riconoscimento
- ART. 44 - Strumenti e mezzi in dotazione
- ART. 45 - Armamento
- ART. 46 - Servizi in uniforme

TITOLO VII°
NORME FINALI

- ART. 47 - Norma di rinvio

Titolo I
ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le materie previste dalla Legge 7 marzo 1986 n° 65, e della Legge Regionale 9 agosto 1988 n. 40.

Art. 2
Istituzione del Corpo

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale di Caldogno n° ____ del _____, di Costabissara n° ____ del _____, di Isola Vicentina n° ____ del _____, viene istituito il Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno – Costabissara – Isola Vicentina.

Art. 3
Dipendenze del Corpo

Il Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno – Costabissara – Isola Vicentina è alle dirette dipendenze del Presidente (Sindaco) di turno dell'Unione, ai sensi della normativa vigente. Il Presidente impartisce direttive generali in ottemperanza a quanto sancito dalla Legge 65/86, e dal D. Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).

Restano escluse dalla delega le funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza.

Nell'esercizio delle funzioni di P.S. il personale del corpo è messo a disposizione dal Presidente, su motivata richiesta, per particolari operazioni da svolgersi in collaborazione con le FF.PP. dello Stato e da compiersi nell'ambito delle proprie attribuzioni; gli operatori dipendono in ogni caso gerarchicamente dal Comandante o, in assenza di questo, dal superiore gerarchico.

Il Direttore Generale dell'Unione, oltre alle competenze di cui al D.Lgs 18/08/2000 n. 267, assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'attività svolta nell'ambito del Settore Polizia Locale

Art. 4
Finalità e compiti del Corpo

Il corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti le funzioni di istituto al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi comuni delle amministrazioni comunali e di concorrere ad un regolare e ordinato svolgimento della vita delle comunità, operando al servizio dei cittadini nell'interesse pubblico, generale e collettivo. I rapporti con i cittadini devono essere improntati al rispetto delle esigenze di tutela degli stessi.

Il corpo di Polizia Locale adempie alle funzioni attinenti all'attività di polizia locale, urbana, rurale e polizia amministrativa previste in capo ai comuni da leggi e regolamenti statali, regionali e comunali.

Il Corpo, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente di turno provvede in particolare:

- a. Vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalle Regioni ed Enti locali con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana, rurale, la polizia stradale, la polizia amministrativa in materia di commercio, edilizia e tutela ambientale, pubblici esercizi, igiene e sanità ed ittico venatoria;
- b. Prestare opera di soccorso in occasione di calamità d'intesa con gli organi competenti della protezione civile;
- c. Adempiere ai compiti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 Marzo 1986 n. 65 e dell'art 57 comma 3 del c.p.p.;

- d. Adempiere alle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge 7 Marzo 1986 n. 65;
- e. effettuare accertamenti e rilevazioni nel quadro dei propri compiti istituzionali esclusivamente prescritti dalle Leggi;
- f. Assicurare servizi d'onore in occasione di manifestazioni o cerimonie;
- g. Portare e fornire la scorta d'onore al gonfalone dei Comuni secondo le vigenti disposizioni;
- h. Collaborare nei limiti delle proprie attribuzioni e nelle forme previste dalle leggi e dal presente regolamento con le FF.PP dello Stato;

Art. 5 **Ordinamento**

L'ordinamento del Corpo di Polizia Locale si articola in quattro categorie, denominate, in ordine gerarchico crescente:

- a) categoria “**agenti**”, la quale comprende, in ordine gerarchico crescente, i gradi di agente, agente scelto, assistente e assistente scelto;
- b) categoria “**istruttori**”, la quale comprende, in ordine gerarchico crescente, i gradi di vice istruttore, istruttore ed istruttore capo;
- c) categoria “**ispettori**”, la quale comprende, in ordine gerarchico crescente, i gradi di vice ispettore, ispettore ed ispettore capo;
- d) categoria “**ufficiali**”, la quale comprende, in ordine gerarchico crescente, i gradi di vice commissario, commissario, commissario principale, commissario capo, commissario superiore e comandante generale.

Il grado più elevato all'interno del Corpo, fissato in funzione degli addetti e degli abitanti, in base alle tabelle di cui all'allegato C, sezione C3, della Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 2689 del 06.08.2004, D.G.R. n. 1054 del 11 aprile 2006, D.G.R. n. 349 del 6 marzo 2012 e successive modificazioni, è quello di Commissario.

Esso è mantenuto anche in caso di oggettiva diminuzione dei parametri degli addetti del Corpo e degli abitanti del Comune. In caso di adesione a forme associate il personale mantiene il proprio grado.

Il rango gerarchico del personale del Corpo di Polizia Locale è dato dall'appartenenza ad uno dei gradi di cui all'art. 5 dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 2689 del 06.08.2004, D.G.R. n. 1054 del 11 aprile 2006, D.G.R. n. 349 del 6 marzo 2012 e successive modificazioni. L'appartenenza al grado è rappresentata ed individuata dai distintivi di grado di cui alla sezione C1 dell'allegato C di predetta deliberazione. I distintivi di grado, ferma restando l'individuazione del rango gerarchico, hanno una funzione simbolica e non incidono direttamente sullo stato giuridico ed economico del personale.

Le categorie agenti ed istruttori sono riservate al personale in categoria contrattuale “C”. Le categorie ispettori e di ufficiali sono riservate al personale in categoria contrattuale “D” oppure dirigenziale.

I gradi più elevati, in funzione degli addetti e degli abitanti, sono così descritti:

- Ispettore Capo 1, 2 o 3 barre ed 1 stella fino a 6 addetti e fino a 8.000 abitanti;
- Vice Commissario 2 stelle da 7 a 15 addetti oppure oltre 8.000 e fino a 25.000 abitanti;
- Commissario 3 stelle da 16 a 30 addetti oppure oltre 25.000 e fino a 50.000 abitanti;
- Commissario Principale Torre e 1 stella da 31 addetti in su oppure oltre 50.000 abitanti;

- Commissario Capo Torre e 2 stelle non capoluogo di provincia o capoluogo fino a 100 addetti;
- Commissario Superiore Torre e 3 stelle capoluogo di provincia oltre i 100 addetti;
- Comandante Generale Greca e 1 stella capoluogo di regione;

Art. 6 Struttura del Corpo

La struttura si articola come segue:

- a. Direzione Comando del Corpo: il Comandante esercita le funzioni di cui all'art.11 del presente regolamento.
- b. Settore operativo: sovrintende, dirige, impartisce disposizioni, formula piani di lavoro, coordina l'attuazione di programmi operativi, ne verifica i risultati ai fini della omogeneità degli interventi. Sovrintende in collaborazione con gli altri settori del Corpo ai piani di lavoro, alle esercitazioni e formula piani di intervento sui territori comunali.
- c. Settore amministrativo: comprende tutta la gestione degli accertamenti amministrativi e le informazioni in materia di commercio e pubblici esercizi, edilizia, ambiente, igiene e sanità, regolamenti comunali, ordinanze sindacali, pubblicità, forma piani di intervento nelle materie di competenza e ne controlla la gestione dei risultati.
- d. Settore polizia stradale e contravvenzioni: cura la gestione delle procedure sanzionatorie per le violazioni amministrative con particolare riguardo alle incombenze precedenti e successive all'accertamento fino al momento conclusivo del procedimento. Dispone l'utilizzo degli strumenti tecnologici secondo una apposita programmazione. Si occupa dello studio riguardante la sicurezza stradale programmando interventi, segnalando situazioni di particolare pericolo o altre disfunzioni.
- e. Settore Polizia giudiziaria: cura le procedure relative agli accertamenti di polizia giudiziaria ed assiste gli operatori nella stesura dei relativi atti. Mantiene le relazioni con l'Autorità Giudiziaria e svolge tutte le operazioni previste in materia dal c.p.p. Si occupa delle competenze di cui alla Legge 28.08.2000 n°274 (G.d.P.).

È prerogativa del Comandante intervenire sull'organizzazione del lavoro interna al Corpo per garantire l'efficienza e la funzionalità dei servizi. Ove il Comandante ravvisi, per periodi determinati, fabbisogno di personale per i servizi interni al Corpo a carattere prevalentemente amministrativo, per l'individuazione dello stesso si dovrà tenere conto dell'anzianità di servizio, di particolari situazioni personali e/o fisiche, delle attitudini e della professionalità acquisita nel corso del servizio stesso.

In relazione allo svolgimento del servizio su più turni, alle diverse funzioni del Corpo, che prevedono più specializzazioni, per una più corretta organizzazione dei servizi in gestione associata ed una efficiente ed efficace azione amministrativa, sarà possibile, previo adeguato periodo di sperimentazione, istituire una o più figure di cat D, posizione economica di ingresso D1, che abbiano funzioni di responsabilità di settore e/o di turno, da individuare mediante corso-concorso riservato al personale interno;

Art. 7 Rapporto gerarchico

L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è rappresentato dalle qualifiche funzionali e gradi ricoperte dagli appartenenti; a parità di qualifica e grado dall'anzianità nello stesso e a pari anzianità dall'ordine di merito della graduatoria del concorso per l'acquisizione della qualifica medesima.

Il personale del Corpo è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici.

Qualora rilevi che l'ordine o la direttiva ricevuta possano essere viziati da illegittimità, ne dovrà fare rimostranza al superiore gerarchico. Qualora le disposizioni vengano rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione.

Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve impegnarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. Di quanto sopra egli deve informare il superiore immediatamente, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

Il personale non deve comunque porre in essere atti o tenere comportamenti conseguenti a direttive ed istruzioni impartite, qualora le medesime siano vietate dalla legge penale o costituiscano illecito amministrativo.

Art. 8

Funzioni e qualifiche del personale

Ai sensi e per gli effetti della Legge – quadro n. 65/86 il personale del Corpo di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dei Comuni facenti parte dell'Unione ed eventuali territori convenzionati, nei limiti delle proprie attribuzioni e della qualifica funzionale di appartenenza, svolge:

- a. funzioni di polizia urbana di cui all'art. 4 della legge Regionale 9 agosto 88, n. 40
- b. funzioni di Polizia Giudiziaria, a norma degli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, con la qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria, quanto agli Agenti ed agli Istruttori, ai sensi dell'art. 57 comma 3 del c.p.p. e con la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 comma 3, c.p.p. quanto al Comandante del Corpo, agli Ispettori e Ufficiali;
- c. funzioni di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada;
- d. funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della legge 07 marzo 1986 n. 65 ed a norma dell'art. 5 della stessa legge, previo conferimento del decreto di riconoscimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto, al quale l'Amministrazione invia la documentazione relativa ai requisiti di cui all'art. 5, 2° comma, della citata legge 65/86 nonché gli esiti degli accertamenti sanitari eseguiti anche al fine del porto dell'arma.

È inoltre rivestita la qualifica di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p. Non possono essere impegnati in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali del Corpo di Polizia Locale.

Art. 9

Rapporti esterni

Tutte le richieste di intervento degli uffici comunali competenti per materia, sono rivolte al Comandante o, in assenza di questo, al superiore gerarchico nel rispetto del rapporto gerarchico stabilito dall'art.7 del presente regolamento.

Art. 10

Collaborazione con le altre forze di Polizia dello Stato

In via ordinaria, nell'ambito dei territori comunali dell'Unione e delle proprie attribuzioni, il personale della Polizia Locale, al fine di garantire gli interventi compresi nelle proprie competenze istituzionali, collabora con le Forze di Polizia dello Stato al servizio delle Comunità locali contribuendo anche alla tutela dell'ordine pubblico con compiti ausiliari. Detta collaborazione può essere espletata in via straordinaria per specifiche operazioni, eccedenti le competenze ordinarie, allorquando sia intervenuto l'assenso e la messa a disposizione del personale da parte del Presidente di turno dell'Unione.

Titolo II

ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

Art 11

Compiti del Comandante

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile nei confronti del Presidente dell'Unione dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico – operativo degli appartenenti al Corpo e dell'utilizzo delle risorse in dotazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 marzo 1986 n. 65.

In conformità agli obiettivi generali dell'Unione dei Comuni, alla cui determinazione collabora, il Comandante con riguardo ai compiti di Polizia Locale:

- a. assicura l'osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati dagli organi dell'Ente, curando l'esecuzione dei provvedimenti degli organi stessi;
- b. emana direttive e disposizioni, vigilando sull'espletamento del servizio;
- c. interviene di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza; cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo;
- d. dispone l'assegnazione del personale, a norma dell'art. 6 del presente Regolamento, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili con un'equa e puntuale distribuzione dei carichi di lavoro;
- e. cura le relazioni con le altre strutture dei Comuni allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;
- f. mantiene i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, nello spirito di collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- g. rappresenta il Corpo della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno – Costabissara – Isola Vicentina nei rapporti interni ed esterni e nelle manifestazioni pubbliche.
- h. gli avanzamenti di grado, con passaggio da una categoria a quella superiore, fermo restando la categoria contrattuale di appartenenza, avvengono con disposizione del Comandante, per quanto attiene la promozione dalla categoria agenti a quella istruttori e dalla categoria ispettori a quella ufficiali. In ogni caso, la promozione è subordinata alla richiesta dell'operatore interessato che abbia maturato un'anzianità di servizio minima di dieci anni nella categoria precedente, nonché l'assenza di provvedimenti disciplinari nel triennio precedente; sono esclusi dal computo dell'anzianità di servizio i periodi di aspettativa, di congedo straordinario e i periodi di malattia continuativa superiori a 3 mesi.

In caso di assenza o impedimento del Comandante questi è sostituito, per i soli atti non differibili, dal Vice Comandante se designato, ovvero dall'appartenente al Corpo con la qualifica più elevata.

Art. 12 **Compiti del Vice Comandante**

L'operatore di Polizia Locale, al quale sono attribuite le funzioni di Vice Comandante, oltre a svolgere le funzioni di cui all'art. 8, collabora quotidianamente e fattivamente con il Comandante nella gestione tecnico-operativa, organizzativa ed amministrativa del Corpo. In assenza del Comandante, laddove necessario ed opportuno, il Vice Comandante esercita tutte le funzioni di competenza del Comandante, dandogliene notizia appena possibile.

Il Vice Comandante:

- a) in collaborazione con gli altri Ufficiali e con gli ispettori, coordina gli istruttori ed agenti al fine del pronto e pieno raggiungimento degli obiettivi nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'art. 2;
- b) sovrintende e vigila sulla disciplina e l'operato del personale, accertandosi dell'ottimale andamento dei servizi interni ed esterni, nonché adottando prontamente ogni misura che si rendesse necessaria. Interviene di persona per coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza. Avanza al Comandante le proposte più opportune per il costante miglioramento del servizio;
- c) emana le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi d'istituto;
- d) coadiuva attivamente il comandante nell'aggiornamento quotidiano e nella formazione professionale del personale, fornendo, ogniqualvolta occorra, indicazioni tecnico-giuridiche utili al corretto espletamento del servizio;
- e) assicura la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- f) svolge ogni altre funzioni attribuitagli o delegatagli dal Comandante;
- g) è responsabile dei procedimenti assegnati ex L. 241/1990.

Art. 12 -bis **Compiti degli Ufficiali ed Ispettori**

Gli ufficiali e gli ispettori sono normalmente posti a direzione di un ufficio o unità in cui è articolato il corpo.

Nel rispetto delle direttive dettate dal comandante, godono di autonomia organizzativa con riferimento alle risorse assegnate all'ufficio od unità. Sono responsabili dell'impiego tecnico-operativo del personale assegnato all'ufficio, nonché della gestione dei procedimenti di competenza.

Gli ufficiali e gli ispettori

- a) provvedono ad assolvere agli incarichi loro affidati dal comandante gestendo con efficienza ed economicità le risorse a disposizione;
- b) emanano disposizioni particolareggiate di organizzazione dell'ufficio di appartenenza, nell'ambito delle direttive ricevute e conformemente all'assetto strutturale del Comando. Forniscono, altresì, istruzioni normative ed operative al relativo personale;
- c) curano la disciplina del personale, segnalando al comandante gli opportuni provvedimenti;
- d) coordinano i servizi esterni di particolare importanza e comandano la pattuglia di cui fanno parte;
- e) valorizzano il personale, offrendo strumenti e spazi di crescita professionale;
- f) si coordinano tra di loro garantendo sempre la presenza di un ufficiale o ispettore per turno, salvo diversa disposizione del comandante;

- g) presenziano con puntualità alle riunioni del Comando;
- h) sono responsabili dei procedimenti assegnati ex L. 241/1990.

In caso di eccezionale assenza del comandante e del vicecomandante, l'ufficiale o ispettore più alto in grado esercita le funzioni di questi ultimi, limitatamente alle questioni urgenti non procrastinabili. In caso di parità di grado le funzioni vengono svolte dal più anziano nel grado.

Art. 12-ter **Compiti degli Istruttori e Agenti**

Gli istruttori e gli agenti del Corpo di Polizia Locale devono assolvere con cure e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborando fra loro e con gli ispettori, gli ufficiali ed il comandante.

Gli istruttori:

- a. forniscono istruzioni normative ed operative agli agenti, nell'ambito del servizio comandato e nel rispetto delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici;
- b. coordinano gli agenti con i quali prestano lo specifico servizio, verificando che gli incarichi e i compiti siano espletati con diligenza e nel rispetto delle disposizioni ricevute;
- c. propongono ai superiori gerarchici ogni opportuna iniziativa per migliorare il servizio;
- d. In relazione alle procedure sono individuati responsabili dei procedimenti assegnati ex L. 241/1990 con successiva disposizione/atto del direttore.

Agli istruttori e agli agenti possono essere affidati incarichi specifici, compresa la responsabilità di uffici o unità in cui è articolato il corpo, di cui rispondono direttamente al Comandante.

Titolo III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art 13

Accesso al Corpo

Per accedere all'organico del Corpo di Polizia Locale sono richiesti:

- a. Il possesso delle patenti di guida della categoria "B"; nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare la disponibilità a condurre ogni tipo di veicolo in dotazione al Corpo per il quale occorra la patente della categoria "B"; se funzionale all'organizzazione, in sede di concorso potrà essere richiesto il possesso della patente di categoria "A"
- b. l'idoneità fisica e attitudinale il possesso dei requisiti che saranno espressamente indicati nel bando di concorso, in relazione alle norme che disciplinano l'accesso al profilo professionale dell'Area della Vigilanza.
- c. Il possesso dei requisiti fisici necessari per l'idoneità di cui alla lettera b) del presente articolo, è accertato prima dell'assunzione in servizio nei confronti dei candidati che accedono al Corpo, dalla competente Autorità Sanitaria. Essi sono accertati sulla base dei criteri e delle modalità riportati dal bando di concorso, prima dell'espletamento delle prove scritte.
- d. Titolo di studio previsto per le singole qualifiche dal regolamento dei Concorsi;
- e. Trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall'art. 5 - secondo comma, della Legge 65/1986. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo o sono stati sottoposti a

misure di prevenzione, che sono stati ammessi a prestare servizio civile ai sensi della Legge 8 luglio 1998 n. 230;

I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuite all'attività di Polizia Locale vengono adibiti a mansioni di tipo amministrativo.

Art. 14

Accertamento dei requisiti attitudinali

L'Unione dei Comuni, in sede di approvazione del bando di concorso per la copertura dei posti, può disporre che i concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove di esame, siano sottoposti ad una prova psico-attitudinale, stabilendone i criteri, modalità e condizioni.

L'esito negativo della prova psico-attitudinale comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 15

Formazione e aggiornamento professionale

La formazione e l'aggiornamento professionale si ispirano al principio di rimuovere ogni discriminazione all'interno del Corpo.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti a curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale e culturale, secondo le modalità indicate dal Comando in orario di servizio fatte salve esigenze particolari.

L'aggiornamento professionale viene costantemente assicurato all'interno del Corpo di Polizia Locale mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza; l'aggiornamento viene perseguito anche mediante la partecipazione a seminari e giornate di studio.

La formazione e l'aggiornamento professionale è svolto di preferenza all'interno del Corpo di Polizia Locale stesso mediante collaborazione di persone esterne qualificate nelle materie oggetto di aggiornamento e formazione in armonia con il principio stabilito al comma 1° di questo articolo.

La formazione degli addetti alla Polizia Municipale viene effettuata in conformità alla normativa sulla formazione del personale prevista dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 e dall'art. 4 comma 2 lettera d) ed art. 23 del C.C.N.L. 1998/2001 del C.C.N.L. Regioni/Autonomie locali.

La partecipazione con profitto ai corsi di aggiornamento o di riqualificazione professionale promossi o riconosciuti dalla Regione o dall'Ente, mediante rilascio di apposita certificazione di frequenza, costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del Corpo, secondo quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento dei Concorsi.

I vincitori dei concorsi per l'accesso al Corpo di Polizia Locale sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova specifici corsi di prima formazione al lavoro e corsi di qualificazione professionale senza discriminazione tra lavoratori aventi la stessa qualifica.

Art. 16

Pratica sportiva

Allo scopo di preservare l'equilibrio psico-fisico e il miglioramento professionale, l'Amministrazione dell'Unione promuove la costituzione del Gruppo Sportivo della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno – Costabissara – Isola Vicentina, di cui tutti gli appartenenti al Corpo possono far parte.

L'attività ludico-sportiva, la partecipazione a tornei, gli allenamenti e la pratica sportiva in genere, si svolgono al di fuori del normale orario di servizio.

Il Comandante è autorizzato a disporre la partecipazione di una rappresentanza a tornei e/o campionati nazionali riservati alle Forze di Polizia, per non più di uno nell'arco di ogni anno.

Titolo IV
NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 17
Finalità generali dei servizi

Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'Istituto di cui all'art. 4 del presente regolamento, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi del Consiglio di Amministrazione dei Sindaci dell'Unione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo IV e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel successivo titolo V, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione per il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 18
Servizi stradali appiedati e a bordo di autoveicoli

Per il perseguimento delle finalità del Corpo, i servizi possono venire svolti in forma appiedata oppure a bordo di veicoli. In particolare per quanto attiene la disciplina della circolazione stradale, il servizio potrà giovare dei dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del D. Lgs.vo 20.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e/o integrazioni, usati secondo le direttive impartite per la materia dal Ministero dell'Interno.

Sono considerati servizi appiedati:

- a. regolazione manuale del traffico sulle intersezioni e sulle vie cittadine;
- b. presidio degli impianti semaforici con interventi occasionali di regolazione manuale;
- c. servizio misto nelle intersezioni ed attività mobile nelle strade adiacenti lungo un itinerario entro un certo raggio;
- d. servizio mobile lungo un itinerario, di ordine, di sicurezza, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

Servizi a bordo di veicoli:

- a. I servizi appiedati possono essere integrati con servizi su veicoli, secondo le opportune direttive e modalità d'impiego impartite dal Comandante.
- b. Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.
- c. Coloro che hanno in consegna un veicolo di servizio devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
- d. Per guidare veicoli immatricolati esclusivamente per i servizi previsti dall'art. 11 del Codice della Strada, il personale deve essere munito della relativa patente come previsto dall'art. 139 del citato codice.

Art. 19

Servizi interni

Ai servizi interni è addetto di preferenza personale con anzianità di servizio o invalido per servizio appartenente al Corpo di Polizia Locale. Il personale interno verrà scelto dal Comandante in relazione ai criteri di cui al precedente punto e alle attitudini specifiche.

I servizi interni attengono sia ai compiti d'istituto che a compiti burocratici di natura amministrativa; ai primi è addetto esclusivamente personale appartenente al Corpo di Polizia Locale mentre ai secondi è addetto personale appartenente al Corpo o altro personale amministrativo messo a disposizione dall'Amministrazione dell'Unione.

Art. 19 bis Nucleo cinofilo

È previsto un nucleo cinofilo per l'espletamento di attività specifiche in particolare rivolte alla repressione del traffico di stupefacenti. Il cane è posto alle cure di un Agente che ne mantiene la proprietà e le incombenze per la gestione; l'Ente si fa carico delle spese riguardanti l'addestramento del cane all'attività antidroga e la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Art. 20 Obbligo di intervento e di relazione di servizio

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo di intervenire in tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto durante tutto l'orario di servizio.

I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con la Centrale Operativa. Gli addetti a tali servizi hanno il compito di intervenire nelle località indicate e secondo le istruzioni impartite dalla Centrale Operativa per tutte le necessità di pronto intervento.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo in caso di ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero di ordine di servizio o incluso nel programma di lavoro assegnato; su richiesta del personale, il superiore è tenuto a confermare per iscritto l'ordine impartito verbalmente.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al Corpo di Polizia Locale deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

Il dipendente deve redigere sempre una relazione di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria; la relazione dovrà essere redatta a fine turno o, in accordo con il superiore gerarchico, all'inizio del turno successivo degli operatori intervenuti e comunque non oltre le 24 ore dalla fine dell'evento.

Per le necessità gestionali del Comando e allo scopo di raccogliere dati statistici, tutti gli addetti al servizio esterno ed interno dovranno annotare sul proprio ordine di servizio nel software gestionale o, se impossibilitati, nel foglio di servizio personale gli interventi effettuati, le modifiche e l'attività svolta durante il servizio.

Art. 21 Ordini di servizio

Il Comandante, o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta, ai sensi dell'art. 2 della Legge 65/86, dispone gli ordini di servizio, indicando per ciascun appartenente al Corpo: turno ed orario, posto di lavoro, modalità d'espletamento del servizio.

Gli ordini di servizio possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro che possono essere assegnati insieme all'ordine, ovvero essere redatti su foglio a parte da consegnare al dipendente, nei soli casi di urgente necessità potranno essere impartiti anche verbalmente. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione della programmazione di servizio ed anche di conoscere tempestivamente eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per lo specifico servizio.

Art. 22

Servizi esterni presso altre Amministrazioni

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 della Legge 65/86, gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni Locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate. Tali servizi vengono prestati in base ad intese sancite con provvedimento del Presidente di turno dell'Unione e secondo le modalità in esso previste.

In caso d'urgenza, per motivi di soccorso a seguito di calamità o disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Presidente di turno dell'Unione.

Il Comando di Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione per manifestazioni od altre evenienze straordinarie.

Art. 23

Servizi effettuati per conto di privati

Il Presidente può autorizzare il Comandante all'effettuazione di servizi per conto e su richiesta di enti privati o di singoli cittadini; tali servizi possono riguardare soltanto compiti propri delle funzioni d'istituto del Corpo di Polizia Locale.

La tariffa per i servizi suddetti viene stabilita dalla Giunta ed è incamerata dalla Tesoreria dell'Unione

Art. 24

Efficacia dei servizi del Corpo

Il Comandante è tenuto ad informare periodicamente l'Unione dei Comuni nella figura del Presidente di turno sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro funzionalità rispetto alle finalità generali indicate all'art. 4 così da individuare l'efficacia globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi preposti.

Art. 25

Assegnazione ed impiego del personale

Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Comandante in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente all'organizzazione del lavoro.

Art. 26

Guida di veicoli ed uso di strumenti

Per i servizi d'istituto di cui all'art. 18 il Comandante affida agli appartenenti al Corpo, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida degli autoveicoli in dotazione al Corpo. L'incarico di autista non può essere rifiutato senza grave e giustificato motivo.

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche in dotazione al Corpo, date in consegna per le necessità dei servizi.

Il Comando mette in atto le procedure al fine del conseguimento della patente di servizio prevista dall'art. 139 del D.l.vo. 30.04.92 n°285 Codice della strada per tutti i componenti del Corpo.

Art. 27

Prestazioni straordinarie

Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando o per richiesta del personale previa autorizzazione del Comandante per necessità indifferibili dei servizi inerenti ai compiti istituzionali del Corpo.

Art. 28

Prolungamento dei servizi

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il tempo necessario:

- a. al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b. per far fronte a situazioni di emergenza anche in assenza di un ordine superiore.
- c. in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo quando è richiesto il "cambio sul posto";
- d. per disposizioni del Comandante, o in sua assenza del responsabile del servizio in occasione di particolari o straordinarie esigenze d'istituto.

Art. 29

Mobilitazione dei servizi

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dalla Pubblica Autorità, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità fornendo – ove occorra – la reperibilità nelle ore libere.

A tal fine Il Comandante può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 30

Servizi essenziali in caso di scioperi

In caso di sciopero, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, dovranno essere assicurati i "servizi essenziali" previsti per legge.

Art. 31

Norme generali di condotta

Il personale del corpo di Polizia Locale deve avere, in servizio, un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività, la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un miglior esercizio dei compiti istituzionali.

Esso deve astenersi dal porre in atto comportamenti ed atteggiamenti tali da recare pregiudizio all'Unione dei Comuni ed al Corpo.

Art. 32 Doveri

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale osservano le disposizioni del presente Regolamento svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità istituzionali in esso indicate.

Fermi restando gli obblighi derivati dagli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale per la qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui all'art. 29.

Art. 33 Divieti

Agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è fatto divieto di:

- a) assentarsi dal servizio senza avvisare il superiore di turno;
- b) prestarsi alla stesura o presentazione di ricorsi o esposti da parte di cittadini;
- c) accettare denaro da terzi, anche se destinato al pagamento di tasse e diritti comunali, ammende o altro, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalle disposizioni di legge o dai regolamenti;
- d) interessarsi ed interferire durante il servizio in questioni estranee al servizio stesso;
- e) fare uso dell'uniforme in orario non di servizio salva l'autorizzazione del Comandante;
- f) assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti e/o psicotrope prima e durante il servizio. Il Comando si riserva di fare i dovuti accertamenti tossicologici per l'idoneità al servizio mediante le prescritte procedure attualmente in vigore;

Art. 34 Orario e posto di lavoro

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti con rigore, al rispetto dell'orario di servizio stabilito dal Comando per i servizi comuni.

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, chi smonta deve attendere l'arrivo di chi deve sostituirlo; in caso di mancato arrivo lo smontante deve avvisare prontamente il responsabile del servizio dal quale deve ricevere il consenso per abbandonare il posto.

Il numero di ore di servizio e le prestazioni straordinarie, preventivamente autorizzate, sono disciplinate dai contratti di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali.

Art. 35 Rapporti interni al Corpo

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità ed il prestigio di essi.

Art. 36

Comportamento in pubblico

Durante i servizi l'appartenente al Corpo di Polizia Locale deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irrepreensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia dei cittadini.

Egli deve, salvo quanto previsto dall'art. 33, corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità, operando in modo scevro da interessi personali.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge; in caso di necessità impiega la lingua straniera conosciuta.

L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio numero di matricola quando richiesto e, quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

La buona organizzazione e l'efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e grado, la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevute; il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.

Art. 37

Saluto in servizio

La forma del saluto degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in servizio isolato è quella convenzionale consistente nel portare la mano destra distesa lungo la visiera del copricapo.

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, nei confronti delle istituzioni e delle Autorità che le rappresentano, è un dovere.

Il personale isolato ha l'obbligo di salutare inoltre:

i Sindaci e gli Assessori in carica dei Comuni afferenti all'Unione;

il S.S. Sacramento, la bandiera nazionale e quelle militari, il gonfalone della città, i gonfaloni dei Comuni decorati di medaglia al valore militare e civile, le autorità ed i simboli dello Stato ed i cortei funebri.

È dispensato dall'obbligo del saluto il personale che presta servizio di viabilità.

Art. 38

Segreto d'ufficio e riservatezza

Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche nonché a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura. La divulgazione, sia di notizie di interesse generale che non siano coperte da segreto d'ufficio e relative a servizi d'istituto, sia di provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, è attuata dal Comandante, in osservanza di specifiche direttive dal Presidente di turno dell'Unione. È inoltre fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo, compresa la semplice indicazione del domicilio o del numero di telefono.

Art. 39

Obblighi al termine del servizio

Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, deve riferire con apposita segnalazione al Comando per i relativi adempimenti (rapporti giornalieri), fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.

TITOLO V

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI, PROVVIDENZE E RESPONSABILITA'

Art. 40

Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

Il Comandante segnala al Presidente di turno dell'Unione i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito d'iniziativa e notevoli capacità, con risultati d'eccezionale rilevanza. Agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che si siano particolarmente distinti per impegno, diligenza, capacità professionale od atti eccezionali di merito, possono essere concessi i seguenti riconoscimenti, a seconda dell'attività svolta o degli atti compiuti:

- a. compiacimento o nota di merito del Comandante;
- b. elogio scritto del Comandante
- c. encomio semplice del Presidente di turno dell'Unione: viene conferito come riconoscimento di applicazione ed impegno professionale che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali al personale che, per attaccamento al servizio, spirito d'iniziativa e capacità professionali, consegue apprezzabili risultati nei compiti d'istituto;
- d. encomio solenne deliberato dal Consiglio di Amministrazione: viene conferito al personale che abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa;
- e. proposta di ricompensa al valor civile per gli atti di particolare coraggio.

La concessione dei riconoscimenti di cui sopra è annotata sullo stato di servizio del personale interessato. I riconoscimenti di cui ai punti c), d) ed e) costituiscono titolo valutabile nei concorsi interni e pubblici.

TITOLO VI

UNIFORME, ARMA E DOAZIONE

Art. 41

Uniforme di servizio

L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessità per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

La foggia e le caratteristiche dell'uniforme del Corpo di Polizia Locale sono quelle determinate dall'allegato A) alla L. R. 41 del 19/12/2003 art. 17 e successive modificazioni.

L'uniforme deve essere indossata in perfette condizioni di pulizia, con proprietà, dignità e decoro. Essa deve essere conservata con la massima cura per tutta la durata della fornitura.

È fatto divieto agli appartenenti al Corpo d'apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata, tali d'alterarne l'assetto formale. È fatto altresì divieto d'indossare l'uniforme o parte di questa fuori dal servizio.

La fornitura dell'uniforme di prima vestizione e la periodica sostituzione dei capi alla scadenza della prevista durata, avviene a cura dell'Unione dei Comuni.

Il personale del Corpo di Polizia Locale indossa generalmente l'uniforme ordinaria nella variante estiva ed invernale, salva diversa disposizione del Comandante in relazione alla tipologia del servizio da svolgere. Il passaggio da una variante all'altra è stabilito dal Comandante o suo delegato in base ai cambiamenti stagionali e climatici.

Salvo autorizzazione della Regione Veneto, non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sulle uniformi. Durante il servizio non è consentito l'utilizzo di parti di uniforme con abiti civili o di parti di uniforme diversi tra loro, salvo autorizzazione del Comandante e gli agenti nella stessa pattuglia.

L'uso della divisa e in generale di tutti gli oggetti che compongono l'equipaggiamento dell'uniforme, devono indossare la medesima divisa; inoltre la stessa può essere indossata nel tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro.

Il Comandante vigila sull'osservanza del presente comma.

L'uniforme deve essere sempre in perfette condizioni di manutenzione e pulizia.

Art. 42 **Gradi e distintivi**

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione delle uniformi, conformemente all'art. 6 della Legge – quadro 7 Marzo 1986 n. 65 ed alla Legge Regionale n. 41 del 19/12/2003 art. 17 che ha approvato la **D.G.R.V. 2689 del 06/08/2004**. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valor civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso; così come le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comando.

Art. 43 **Tessera di riconoscimento**

Agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è rilasciata dal Presidente di turno dell'Unione una tessera di riconoscimento plastificata, che certifica l'identità e la qualifica della persona, nonché gli estremi del provvedimento del Presidente d'assegnazione dell'arma, di cui all'art. 6, quarto comma, del D.M. 04.03.1987 n. 45 e del Decreto Prefettizio di conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza. Essa reca inoltre la foto in uniforme del titolare, a capo scoperto, la firma dell'interessato e quella del Presidente di turno dell'Unione, nonché il timbro del Corpo. Il modello della tessera è conforme a quello previsto dalla Legge Regionale n. 41/2003. Gli appartenenti al Corpo in servizio esterno, sia in uniforme che in abiti civili, sono tenuti a recare con se la tessera di riconoscimento. La tessera deve essere esibita su richiesta, ma preventivamente nei casi in cui il servizio è prestato in abito civile. La tessera va restituita all'atto della cessazione dal servizio e ritirata a seguito di sospensione dal servizio stesso. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente ai competenti organi di Polizia ed al Comando lo smarrimento e la sottrazione del documento di che trattasi

Art. 44 **Strumenti e mezzi in dotazione**

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale sono disciplinate in conformità all'art. 6 della Legge – quadro n. 65/86 e delle normative in vigore emanate dalla Regione Veneto.

Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici o singoli individui.

Chi li ha in consegna ed uso o ne ha la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente unicamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art. 45 **Armamento**

Il servizio di Polizia Locale comporta l'uso delle armi.

Il personale in servizio, in possesso del decreto di riconoscimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici necessari al rilascio del porto d'armi, è dotato dell'arma d'ordinanza, secondo quanto disposto dal regolamento speciale di attuazione del Decreto Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 del tipo pistola semiautomatica calibro 9x21.

L'arma deve essere portata indosso durante il servizio, secondo quanto stabilito nel regolamento speciale di cui al secondo comma; essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge.

Gli Agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.

Gli appartenenti al Corpo compiono annualmente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge, a cura e spese dell'Amministrazione dell'Unione.

L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine il Comandante, o persona competente da lui delegata, esegue periodici controlli delle armi in dotazione per verificarne il funzionamento. La dotazione, il trasporto, il porto, la custodia, l'impiego di armi e munizioni, il tipo delle stesse, l'uso di eventuali mezzi di coercizione e l'individuazione dei servizi da svolgere armati, sono materie disciplinate da apposito Regolamento. In ossequio ai principi contenuti nelle vigenti norme che tutelano la sicurezza sul lavoro, anche in relazione all'esecuzione degli Accertamenti Sanitari Obbligatori e Trattamenti Sanitari Obbligatori, al fine di tutelare l'integrità fisica degli appartenenti, il Corpo di Polizia Municipale può adottare, con disposizione del Comandante, l'uso di ulteriori strumenti quali manette, distanziatori (tactical baton), spruzzatori di gas al peperoncino, giubbetti anti – proiettile e quant'altro è in uso presso altri Corpi di Polizia.

Art. 46 **Servizi in uniforme**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale prestano di regola servizio in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile, su disposizione del Comandante, ove ricorrano particolari motivi d'impiego tecnico – operativo.

È dispensato dall'uso dell'uniforme il Comandante, fatta eccezione per i servizi di rappresentanza.

TITOLO VII **NORME FINALI**

Art. 47 **Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del CCNL di riferimento.